



Decreto Legge in materia di Semplificazione 9 Febbraio 2012, n. 5 Norme di interesse per le autonomie locali

In evidenza le modifiche introdotte al testo del decreto in sede di conversione

È stato approvato dal Parlamento con legge 4 aprile 2012, n. 35, il decreto-legge sulle semplificazioni, n. 5 del 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012, n. 33.

La legge di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile, n. 82, ed è entrata in vigore il giorno successivo.

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi (Art. 1)

L'articolo 1 modifica l'articolo 2 della legge n. 241/1990 (e quindi la disciplina della conclusione del procedimento), sostituendo i commi 8 e 9 del medesimo ed aggiungendo 4 nuovi commi

In particolare, col nuovo comma 8, dopo la previsione secondo cui "*La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo*", si specifica che le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

Il nuovo comma 9 prevede che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della *performance* individuale, nonché di responsabilità disciplinare e contabile del dirigente e del funzionario inadempiente (nella precedente formulazione il comma 9 si limitava a stabilire che la mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale). La responsabilità viene dunque esplicitata sia nel profilo contabile che in quello disciplinare ed estesa al funzionario.

Vengono inoltre aggiunti nuovi commi all'art. 2 della legge 241/1990, ai sensi dei quali, rispettivamente:

- l'organo di governo deve individuare, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione (comma 9-bis);
- decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7 (il quale disciplina l'ipotesi di sospensione, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione – attraverso la conferenza di servizi decisoria - di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente



acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni), il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-*bis* perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario (comma 9-*ter*);

- il responsabile individuato ai sensi del comma 9-*bis*, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (comma 9-*quater*);

- nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte dovranno essere espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato. (9-*quinqües*.)

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame specifica che le disposizioni introdotte non si applicano ai procedimenti in materia tributaria e a quelli in materia di giochi e lotterie.

Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA (Art. 2)

L'articolo introduce una integrazione all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, in base al quale le segnalazioni certificate di inizio attività dovranno essere corredate dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo nel caso in cui queste siano espressamente previste dalle norme vigenti di settore. Pertanto, ove non previsto da alcuna disposizione, non sarà più necessario allegare tale documentazione. Come si legge nel Dossier predisposto dal Servizio Studi del Senato sul disegno di legge di conversione del decreto-legge (Dossier n. 340/II del marzo 2012), le attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati sono obbligatorie qualora gli interventi debbano rispettare le norme di sicurezza, antincendio, igienico e sanitarie, quelle relative all'efficienza energetica.

Cambio di residenza in tempo reale (Art. 5)

L'articolo 5 interviene sulla disciplina di alcune delle dichiarazioni anagrafiche previste dal "Regolamento anagrafico della popolazione residente" contenuto nel D.P.R. n. 223 del 1989.

L'intervento normativo riguarda solo le dichiarazioni anagrafiche che riguardano i **trasferimenti di residenza da altro comune o dall'estero, i trasferimenti di residenza all'estero, la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, i mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza nonché i cambiamenti di abitazione.**

Tali dichiarazioni devono essere effettuate utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.



Il comma 1 dispone:

- l'utilizzazione di un modello diverso dall'attuale, per le dichiarazioni relative al trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero e i trasferimenti di residenza all'estero;
- l'estensione dell'utilizzazione di tale modello anche alle altre dichiarazioni previste dalla norma in esame;
- l'introduzione in tale modello del riferimento all'art. 76 del DPR n. 445/2000 in tema di false dichiarazioni.

In base al comma 2, le suddette dichiarazioni anagrafiche sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe, oppure inviate secondo le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n.445/2000, vale a dire inviate anche per fax e per via telematica.

Ai sensi del comma 3, gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono dalla data delle dichiarazioni.

Modifiche introdotte in sede di conversione

In sede di conversione, è stato soppresso l'obbligo a carico dell'ufficiale d'anagrafe che abbia ricevuto la dichiarazione, di informare nel termine di due giorni lavorativi il Comune di precedente iscrizione anagrafica: come si legge nel Dossier predisposto dal Servizio Studi del Senato sul disegno di legge di conversione del decreto-legge (Dossier n. 340/II del marzo 2012), tale soppressione parrebbe eliminare il solo carattere preventivo della comunicazione rispetto all'iscrizione anagrafica.

Il comma 4 dispone che, in caso di false dichiarazioni, trovano applicazione le norme di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. Se, nel corso degli accertamenti, da svolgersi entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata, emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.

Il comma 5 rimette ad un regolamento governativo (che va emanato, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge), l'individuazione delle modifiche da apportare al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), necessarie a semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo.

Si prevede, inoltre, che, se nel **termine di quarantacinque giorni** dalla dichiarazione resa o inviata, non è stato comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, **quanto dichiarato si considera comunque conforme alla situazione di fatto** in essere alla data della dichiarazione secondo le norme che disciplinano il **silenzio-assenso**.



Modifiche introdotte in sede di conversione

In sede di conversione del decreto-legge, è stato introdotto il comma 5-*bis*, concernente le variazioni delle liste elettorali (da effettuare in base all'articolo 32 del D.P.R. 223/196733): è stabilito un termine massimo - non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione per la consultazione elettorale o referendaria - entro il quale devono essere effettuate tali variazioni, quando debbano essere ripristinate posizioni anagrafiche precedenti a causa della mancanza dei presupposti della variazione.

Il comma 6 disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni in esame, stabilendo che non producono effetti immediati, ma decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto-legge: in coincidenza, quindi, con il termine per l'emanazione dell'atto che dovrà modificare il regolamento anagrafico, di cui al comma 5.

Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni (Art. 6).

L'articolo, al comma 1, impone che alcune comunicazioni di dati tra amministrazioni debba avvenire esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dall'amministrazione digitale). Si tratta di comunicazioni relative:

- a) alla revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, all'ordinamento anagrafico della popolazione residente, nonché relative alla disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali;
- b) all'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché alle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero;
- c) alle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio.

Per la disciplina delle modalità e dei termini di attuazione di queste comunicazioni, si prevede l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di uno o più decreti da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Modifiche introdotte in sede di conversione

La legge di conversione ha aggiunto il comma 3-*bis*, che modifica l'articolo 99 del c.d. Codice antimafia (D.Lgs. n. 159/2011), relativo alle modalità di funzionamento della **banca dati nazionale della documentazione antimafia**. Il nuovo art. 99 stabilisce che, in attesa che entri in pieno vigore la nuova disciplina sulla comunicazione e sull'informazione antimafia (ai sensi dell'art. 119 del Codice, bisogna infatti attendere il decorso di 24 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ultimo dei regolamenti attuativi), le amministrazioni devono continuare ad acquisire d'ufficio la certificazione antimafia (rilasciata dalla prefettura) e la certificazione della camera di commercio con la dicitura antimafia.



Articolo introdotto in sede di conversione

Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica (Art. 6-bis)

La legge di conversione ha inserito questo nuovo articolo, il quale prevede che con un decreto interministeriale (Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione), da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, siano stabilite le modalità per il calcolo e il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

Articolo introdotto in sede di conversione

Modifica all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche (Art. 6-ter)

L'articolo 6-ter, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, integra l'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), riguardante l'effettuazione di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche: le nuove norme dispongono in particolare che le pubbliche amministrazioni pubblicino, sui propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento, i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico, l'indicazione specifica dei dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento. Il **comma 2** stabilisce che i suddetti obblighi posti per le pubbliche amministrazioni acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento (Art. 7)

L'articolo, ai commi 1 e 2, stabilisce che i documenti di identità e di riconoscimento, rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, vengano rilasciati o rinnovati con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Il terzo comma dell'articolo eleva da 5 a 10 anni la validità delle tessere personali di riconoscimento del corpo prefettizio, rilasciate da parte delle amministrazioni dello Stato.

Semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l'esame di avvocato (Art. 8)

Il comma 1 dell'articolo dispone che per partecipare a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle **pubbliche amministrazioni centrali** banditi a decorrere dal 30 giugno 2012, le domande devono essere inviate **esclusivamente per via telematica**, secondo quanto previsto dall'art.65 del d.lgs n.82 del 2005 (Codice dall'amministrazione digitale).

Il comma 2 dispone **l'adeguamento da parte delle Regioni dei propri ordinamenti**.



Il comma 3 riguarda l'**equiparazione dei titoli di studio** e professionali per l'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, a condizione che non implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale. Per l'esattezza, è modificato il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001: a seguito di tale modifica, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** –Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (nella precedente versione, si disponeva che all'equiparazione si provvedesse con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti). Con la stessa procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

Dichiarazione unica di conformità degli impianti (Art. 9)

La norma demanda a un **decreto interministeriale**, adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti (non viene tuttavia indicato il termine per l'emanazione del decreto), l'approvazione di un **modello di dichiarazione unica di conformità degli impianti**, che sostituirà le dichiarazioni previste dalla normativa vigente (contenuta nel II Decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37). Nel corso dell'esame parlamentare la rubrica dell'articolo, che nel testo iniziale faceva riferimento ai soli impianti termici, è stata modificata al fine di riferire la norma a tutti gli impianti.

Parcheggi pertinenziali (Art. 10)

La norma in commento, con una modifica al comma 5 dell'art. 9 della legge n. 122/1989, prevede la cessione separata del parcheggio privato dall'unità immobiliare di cui è una pertinenza, ma solo con contestuale destinazione a pertinenza di altra unità immobiliare dello stesso comune. E' invece confermata l'impossibilità di cessione separata per i parcheggi realizzati su aree comunali.

In sede di conversione del decreto-legge, è stata prevista, quale eccezione alla disciplina in esame, l'espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il Comune o l'autorizzazione dello stesso Comune dell'atto di cessione.

Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche (Art. 12)

La norma si colloca nel quadro già delineato dalle norme sulle liberalizzazioni delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, contenute negli articoli 3 del decreto-legge n. 138/2011 e 34 del decreto-legge n. 201/2011 (che prevede una sostanziale liberalizzazione delle attività economiche, mediante l'elencazione di alcune tipologie di restrizioni da considerarsi abrogate, tra cui quelle che prevedono l'imposizione di distanze minime per l'esercizio di determinate attività e il divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti) e dall'articolo 11 del D.P.R. 160/2010 (sul



raccordo tra istituzioni al fine di predisporre forme di monitoraggio sistematico sull'attività e il funzionamento del SUAP).

Il comma 1 dell'art. 12 consente **percorsi di sperimentazione in materia di semplificazione** amministrativa per gli impianti produttivi e le attività delle imprese sul territorio, attraverso convenzioni da stipulare tra le Regioni, le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate (fra le quali, la legge di conversione ha espressamente ricompreso le organizzazioni dei produttori, previste dal decreto legislativo n. 228/2001), in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti. Dette convenzioni possono essere stipulate, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, previa adeguata informazione pubblica.

Il comma 2 dispone che, **entro il 31 dicembre 2012**, tenendo conto anche dei **risultati dei percorsi sperimentali di semplificazione** previsti dal 1° comma, il Governo adotti (su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato) uno o più regolamenti di delegificazione per semplificare i procedimenti amministrativi che riguardano l'attività d'impresa (compresa l'impresa agricola, come la legge di conversione ha voluto specificare), nel rispetto dei seguenti **principi e criteri direttivi**:

- semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la **previsione della conferenza di servizi telematica** ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalità non simultanea;
- previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle **banche dati** consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli **oneri**, le prescrizioni ed i **vantaggi** per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio;
- individuazione delle **norme da abrogare** a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese;
- definizione delle modalità operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni (principio introdotto in sede di conversione).

Il comma 4 estende la portata dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n.1/2012 ("decreto-legge liberalizzazioni"), attualmente all'esame del Senato, prevedendo che con i regolamenti previsti da quest'ultimo articolo, con i quali il Governo individua entro il 31 dicembre 2012 le **attività** per le quali



permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, siano individuate anche le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con asseverazioni, a SCIA senza asseverazioni, a mera comunicazione e quelle del tutto libere.

Il comma 5 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel disciplinare la materia oggetto dell'articolo in esame, siano tenute al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 29 della legge n. 241/1990, dall'articolo 3 del decreto-legge n. 138/2011 e dall'articolo 34 del decreto-legge n. 201/2011. A tal fine, il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi o intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.59.

Il comma 6 esclude dall'applicazione delle disposizioni di semplificazione contenute in questo articolo i seguenti settori, che rimangono disciplinati dalle relative norme i servizi finanziari, i procedimenti tributari, i procedimenti in materia di giochi pubblici e i procedimenti in materia di

tabacchi lavorati (quest'ultima esclusione è stata inserita dalla legge di conversione).

Articolo introdotto in sede di conversione

Segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista, anche non prevalente, con altre attività commerciali (Art. 12, comma 4-bis)

Questo comma, inserito dalla legge di conversione, estende la portata normativa dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 7/2007, prevedendo che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) si applichi all'attività di estetista, anche quando la stessa sia esercitata in concomitanza con un'altra attività commerciale, a prescindere dal criterio di prevalenza.

Articolo introdotto in sede di conversione

Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni (Art. 12-bis)

L' articolo, introdotto in sede di conversione, demanda ad un decreto interministeriale (Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle economia e finanze e il Ministro per la semplificazione), da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, la definizione di nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche. Lo scopo è di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e di ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati di gestione contabile: in particolare, dovrà essere adottato un unico modulo per la trasmissione dei dati da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione.

Modifiche al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - T.U.L.P.S. (Art. 13)

Il comma 1 contiene alcune modifiche al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, fra cui segnaliamo:

- validità di tre anni (il decreto-legge prevedeva due anni) dalla data del rilascio delle licenze per la vendita di esplosivi di qualsiasi specie (lett. c, che modifica l'art. 51 TULPS);



- abrogazione della norma, contenuta nell'art. 75-bis del TULPS, secondo cui l'iscrizione nel registro delle attività commerciali in materia di prodotti audiovisivi deve essere rinnovata ogni anno (lett. d);
- revoca della licenza nel caso di chiusura di un esercizio pubblico per un tempo superiore ai trenta giorni (e non più otto giorni, come originariamente previsto dall'articolo 99, comma 1, del TULPS), senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza (lett. e);
- la lett. f) reca una serie di modifiche all'articolo 115 del TULPS, concernente le agenzie pubbliche. In particolare: 1) si prevede la semplice comunicazione al questore al posto del rilascio della licenza da parte dello stesso, per aprire o condurre agenzie di affari, anche sotto forma di agenzie di vendita, esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili; 2) si specifica che le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi restano soggette alla licenza del questore. Ad esse, a differenza di quanto previsto in precedenza, si applica il quarto comma del medesimo art. 115 (ai sensi del quale la licenza, ora comunicazione, vale esclusivamente per i locali in essa indicati) ed è specificato che la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.

Il comma 2 abroga alcune disposizioni del regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. In particolare:

- l'articolo 159, a norma del quale gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla vendita di bevande alcoliche ai propri soci possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza;
- l'articolo 173, ai sensi del quale, nell'interesse pubblico, l'autorità competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi ha facoltà di consentire, eccezionalmente, il prolungamento dell'orario anche durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali.

Semplificazione dei controlli sulle imprese (Art. 14)

Il comma 1 enuncia i principi cui è ispirata la disciplina dei controlli sulle imprese, e cioè i principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.

Il comma 2 impone **a tutte le amministrazioni pubbliche**, di pubblicare, sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it, la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.

Il Governo è autorizzato, ai sensi del comma 3, ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri (di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112), uno o più regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.

Questi regolamenti dovranno attenersi a determinati principi e criteri direttivi, indicati dal comma 4: **proporzionalità** dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; **eliminazione di attività di controllo non necessarie** rispetto alla tutela degli interessi pubblici; **coordinamento e programmazione** dei controlli,



evitando duplicazioni e sovrapposizioni; **collaborazione** con i soggetti controllati; **informatizzazione** degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale; **razionalizzazione**, anche mediante riduzione o eliminazione soppressione di **controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione ISO o equivalente**.

A tali principi dovranno conformarsi le regioni e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti. A tal fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.

Queste disposizioni non si applicano ai controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale (Art. 16)

L'art. 16, al comma 1 prevede che, al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati e migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente all'Inps, telematicamente, le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Lo scambio telematico di dati avviene senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, e secondo modalità definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 2 stabilisce che le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonché con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il Casellario dell'assistenza (istituito presso l'INPS dall'art. 13 del decreto-legge n. 78 del 2010).

Le informazioni raccolte, insieme ad altre informazioni sulle prestazioni assistenziali presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali (art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328):

- al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- con riferimento all'ambito territoriale di competenza, alle Regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari.

Il comma 3 stabilisce che, al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie e di rendere più efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente, le informazioni trasmesse sono integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Tali informazioni sono trasmesse dall'INPS in forma individuale e anonima:

- al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute;



- con riferimento all'ambito territoriale di competenza, alle Regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari.

Le modalità di attuazione dei precedenti commi saranno disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata.

Il comma 5 prevede delle modifiche all'art. 38, comma 3 del decreto-legge n. 78 del 2010. In particolare si prevede che, in caso di discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, l'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque fino a 5000 euro.

Comma 6 (privacy): con una modifica dell'articolo 7, comma 2, lettera h) del decreto-legge n. 70 del 2011, che disciplina le convenzioni tra le agenzie fiscali e gli enti di previdenza con le amministrazioni pubbliche per l'acquisizione di dati, si specifica che lo scambio di informazioni dovrà avvenire nel rispetto dei principi dettati dal Codice della privacy.

Comma introdotto in sede di conversione

Comma 6-bis: il comma, introdotto dalla legge di conversione, modifica l'articolo 20, comma 12, del decreto-legge n. 112/2008, nel senso di prevedere che l'INPS deve mettere a disposizione dei comuni una piattaforma informatica per la trasmissione delle comunicazioni relative, oltre che ai decessi e alle variazioni di stato civile, **anche alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità**, trasmissione da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.

Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE (Art. 17)

L'art. 17, al comma 1, prevede che la comunicazione obbligatoria di instaurazione di rapporto di lavoro, disciplinato dall'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 510 del 1996, assolve anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato.

Quindi, **il datore di lavoro non è più tenuto ad effettuare una doppia comunicazione** (quella relativa al permesso di soggiorno e quella relativa all'assunzione dell'extracomunitario), in quanto la prima assorbe la seconda.



L'art. 17, al comma 2, prevede anche modifiche al D. Lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione) nella parte riguardante le procedure di assunzione dall'estero di lavoratori stagionali.

La nuova disciplina prevede che, decorsi venti giorni da quando lo sportello unico per l'immigrazione riceve la richiesta di nulla osta per l'assunzione di un lavoratore straniero dall'estero, la richiesta si intende accolta se ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.

L'altra modifica prevede che, fermo restando il limite di nove mesi della durata del soggiorno per lavoro, la durata dell'autorizzazione al lavoro stagionale originariamente concessa può essere prorogata in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.

Il comma 3 prevede che l'autorizzazione potrà inoltre essere concessa anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi e sarà rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro.

In tali casi il lavoratore sarà esonerato dall'obbligo di rientro nel suo Paese di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare e la validità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale si intenderà automaticamente prorogata fino alla scadenza del nuovo rapporto.

Il comma 4 stabilisce che la richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.

Commi introdotti in sede di conversione

Nel corso della conversione del decreto-legge, sono stati introdotti i **nuovi commi da 4-bis a 4-quinquies**, che intervengono in materia di documentazione amministrativa per gli immigrati.

Il comma 4-*bis* (la cui efficacia decorrerà dal 1° gennaio 2013), con una modifica all'art. 3, comma 2, del Testo unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000), consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione e regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, eliminando ogni riferimento all'applicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

In via analoga, il comma 4-*ter*, intervenendo sull'art. 2, comma 1 del regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione (D.lgs. n. 394/1999), riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive, ed elimina il riferimento all'applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.

Il comma 4-*quinquies* rinvia a un decreto interministeriale (Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione), da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l'individuazione delle modalità per l'acquisizione d'ufficio di una serie di documenti, nonché delle misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione. In particolare, l'acquisizione d'ufficio riguarda:

- i certificati del casellario giudiziale italiano;
- le iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale;
- i dati anagrafici e di stato civile;
- le certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido;
- le certificazioni necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

Appalti pubblici. Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e contratti di sponsorizzazione (Art. 20)

L'art. 20 del decreto contiene diverse modifiche in materia di appalti pubblici.

In primo luogo, si prevede che dal 1° gennaio 2013 sarà pienamente operativa la **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici**, già istituita presso l'Autorità di vigilanza (in virtù dell'art. 62-*bis* del decreto legislativo n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale). Ciò vuol dire che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice degli appalti (decreto legislativo n. 163/2006) deve essere acquisita in questa banca dati, nella quale dovranno confluire i dati che, ai sensi dell'art. 7 del Codice, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici.

In conseguenza della operatività della Banca dati, sarà solo attraverso di essa che verrà effettuata, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, la verifica sul possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare. Sarà compito dell'Autorità di vigilanza stabilire, con propria deliberazione, le modalità per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati contenuti nella Banca dati.

Sempre in tema di appalti pubblici, con una modifica dell'art. 26 del Codice appalti, è specificato che ai **contratti di sponsorizzazione** e ai contratti a questi assimilabili si applicano i principi del Trattato UE per la scelta dello sponsor, nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto, quando i lavori, i servizi e le forniture sono acquisiti e realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro.

Esercizio dell'attività di vendita diretta (Art. 27)

La disposizione, con una modifica all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, introduce una semplificazione anche per la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, per la



quale l'agricoltore potrà presentare la comunicazione (anziché la dia) al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. L'attività potrà essere intrapresa contestualmente all'invio della comunicazione.

Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici (Art. 34)

Si stabilisce che l'abilitazione al rilascio della dichiarazione di conformità degli impianti -prevista dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37- concerne, alle condizioni indicate nell'articolo 3 del decreto stesso, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Articolo modificato in sede di conversione

Disposizioni in materia di controllo societario (Art. 35, commi 1 e 2)

Organo di controllo delle spa (comma 1). La nuova versione dell'art. 35 comma 1, come risulta dalla legge di conversione, abroga il terzo comma dell'art. 2397 c.c., per cui **è stata eliminata la possibilità che le società per azioni nominino un sindaco unico al posto del collegio sindacale.**

Per comprendere la portata di queste disposizioni, è necessario ripercorrere brevemente le diverse modifiche che l'articolo 2397 del codice civile ha subito negli ultimi anni.

Ebbene, la legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 14, comma 14) aveva introdotto il comma terzo (adesso abrogato, per l'appunto) dell'art. 2397 c.c., in base al quale le società per azioni aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro potevano prevedere, nello statuto, la nomina di un sindaco unico al posto del collegio sindacale. Il decreto-legge "semplificazioni", nella sua formulazione originaria, aveva confermato la possibilità per le spa di nominare un sindaco unico, tuttavia aveva scelto un criterio diverso per identificare le società per azioni titolari di tale facoltà, e cioè le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-*bis* del codice civile; inoltre, mentre nell'originario terzo comma dell'art. 2397 c.c. la facoltà di nomina del sindaco unico doveva essere prevista espressamente dallo statuto, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto semplificazioni, il sindaco unico era diventato la regola, dalla quale le spa potevano discostarsi solo per espressa previsione statutaria. Infine, il decreto-legge aggiungeva che, in caso di approvazione di un bilancio dal quale fosse risultato che erano venuti meno i presupposti per il bilancio in forma abbreviata, la società avrebbe dovuto, entro 30 giorni, procedere alla nomina del collegio sindacale (scaduto il termine, avrebbe provveduto il Tribunale su richiesta di qualsiasi interessato).

L'intero terzo comma dell'art. 2397 cc viene adesso soppresso, pertanto si torna alla composizione originaria del collegio sindacale: tre o cinque membri effettivi, oltre ai due supplenti.

Organo di controllo nelle srl (comma 2). Il comma 2 dell'art. 35, non modificato in sede di conversione (se non per aspetti solo formali), novella l'articolo 2477 del codice civile, relativo alla nomina del collegio sindacale e del revisore nelle **società a responsabilità limitata**. Anche su questa disposizione era intervenuta la legge di stabilità 2012 (art. 14, comma 13), sostituendo *sempre* il collegio sindacale con un sindaco unico.

Il decreto-legge in esame dispone invece che, quando la società *deve* (capitale sociale non inferiore a quello minimo previsto per le spa o superamento di determinati limiti dimensionali indicati dall'art. 2477 cc) o *vuole* dotarsi di un organo di controllo, questo non debba essere necessariamente il sindaco unico (come disposto dalla legge di stabilità 2012): **la monocraticità dell'organo di controllo è la regola, alla quale lo statuto può tuttavia derogare.**

Peraltro, come si ricava dalle modifiche al primo e al quinto comma dell'art. 2477 c.c., la revisione dei conti potrà essere affidata anche a uno o più revisori, non necessariamente a sindaci: di conseguenza, il decreto-legge sostituisce nell'articolo 2477 c.c. l'espressione "del sindaco" con l'espressione "dell'organo di controllo o del revisore".

Il legislatore conferma, inoltre, che se la società a responsabilità limitata si dota di un organo di controllo (perché lo ha scelto o perché lo impone il codice), allo stesso si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Comma aggiunto in sede di conversione

Onorificità della partecipazione a organi collegiali (Art. 35, comma 2-bis)

Il comma 2-bis, aggiunto dalla legge di conversione, reca una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010. Quest'ultima disposizione ha stabilito che è onorifica la partecipazione (e la titolarità) agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica (con il solo eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute e ai gettoni di presenza): con il comma 2-bis in esame, si chiarisce che la onorificità in questione non riguarda i collegi dei revisori dei conti e sindacali, né i revisori dei conti.

Soppressione del requisito di idoneità fisica per l'esercizio dell'autoriparazione (Art. 39)

È eliminato (mediante l'abrogazione della lettera c) del comma 1, articolo 7 della legge n. 122/1992) il requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione, per cui l'autoriparazione è possibile a condizione che si verifichino solo due, non più tre, condizioni: cittadinanza italiana o comunitaria e assenza di condanne penali inerenti allo svolgimento della propria attività.

Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva (Art. 40)

Sono soppressi (mediante l'abrogazione del secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265) i vincoli per le chiusure domenicali e festive per le imprese di panificazione di natura produttiva, ciò al fine di consentire a queste ultime di rifornire le altre imprese e gli esercizi commerciali che già beneficiano dell'apertura senza limitazioni temporali



Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande (Art. 41)

L'articolo dispone un allentamento dei vincoli anche per la somministrazione di alimenti in occasione di sagre, fiere e manifestazioni religiose: diventa sufficiente una segnalazione certificata di inizio attività, priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241; e non è più previsto il possesso dei requisiti soggettivi e professionali stabiliti dal comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Semplificazioni in materia di dati personali (Art. 45)

L'art. 45 introduce modifiche al decreto legislativo 196/2003 (c.d. Codice della privacy) stabilendo che il trattamento dei dati giudiziari sia consentito anche nell'ipotesi in cui venga effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici, previo parere del Garante, a condizione che siano specificati negli stessi la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.

Inoltre la norma **elimina dall'art. 34 del Codice privacy la lettera g) che prevedeva l'obbligo di tenere il documento programmatico sulla sicurezza**, vale a dire il documento principale che soggetti pubblici e privati, che trattano dati sensibili e giudiziari con strumenti elettronici, erano tenuti a redigere, nonché il comma 1 bis che, invece, contemplava la possibilità - per alcune aziende - di sostituire l'obbligo di adozione del DPS con una autocertificazione.

Infine, la norma sopprime, nell'ambito del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, le regole da 19 a 19.8 inerenti il contenuto del DPS nonché **la regola 26** che stabiliva l'obbligo di menzione dell'avvenuta adozione del DPS nella relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio.

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Digitalizzazione e riorganizzazione (Articoli dal 47 al 47-sexies)

Nel decreto-legge semplificazioni è presente un gruppo consistente di norme dedicate al tema della informatizzazione e, in generale, dell'uso delle nuove tecnologie nell'attività della pubblica amministrazione, e nei rapporti fra questa e i cittadini e le imprese.

Agenda digitale italiana (Art. 47, commi da 1 a 2-ter) L'Agenda digitale italiana rientra nell'ambito degli obiettivi strategici -cd "iniziative faro"- che la Commissione europea si impegna di realizzare entro il 2020. Essa dà attuazione in particolare agli obiettivi della cd. Agenda digitale europea, adottata dalla Commissione con la Comunicazione COM (2010)245, con il precipuo scopo di assegnare un ruolo chiave alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Come sancisce il comma 1 dell'art. 47, nell'ambito delle indicazioni contenute nella comunicazione COM (2010) 245, il Governo persegue l'obiettivo di modernizzare i rapporti tra la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese.

Per ciò che rileva in questa sede, evidenziamo che, ai sensi del comma 2, è prevista l'istituzione di una **cabina di regia**, che ha la finalità di attuare l'Agenda digitale italiana e di coordinare gli interventi pubblici di regioni ed enti locali volti agli stessi obiettivi.

In ottemperanza alle previsioni contenute nel comma 2, **il primo marzo 2012 la cabina di regia è stata istituita con decreto interministeriale** (Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze e il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri) ed è stata articolata in sei gruppi di lavoro, in base alle specifiche tematiche di cui la cabina si occuperà: infrastrutture e sicurezza; e-commerce; e-government e open data; informatizzazione digitale e competenze digitali; ricerca e innovazione; smart communities.

Su queste stesse aree tematiche, è stata aperta una **consultazione pubblica**, accessibile da tutti gli *stakeholders* dall'11 aprile all'11 maggio 2012. I contributi alla consultazione saranno analizzati dall'intera cabina di regia per la definizione delle politiche di sviluppo del Paese basate sull'economia digitale.

Articolo introdotto in sede di conversione

Semplificazione in materia sanitaria (Art. 47-bis)

L'articolo in questione, inserito in sede di conversione, prevede che nel Piano sanitario nazionale e nei Piani sanitari regionali si privilegi la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica; allo stesso modo devono essere privilegiati i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi. Evidenziamo che in realtà tali obiettivi sono già presenti nel Piano sanitario 2011-2013.

Articolo introdotto in sede di conversione

Gestione in forma associata delle funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione-ITC (Art. 47-ter)

Anche questo articolo è stato aggiunto in sede di conversione del decreto-legge. Con una integrazione dell'art. 15 del Codice dell'amministrazione digitale -CAD, decreto legislativo n. 82/2005- (secondo cui gli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione sono perseguiti anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione), si prevede che le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (definite "funzioni ICT"), da parte dei **comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti** siano obbligatoriamente ed esclusivamente **esercitate in forma associata**, secondo le forme previste dal Testo unico degli enti locali, e che queste non possano essere svolte da più di una forma associativa.

Il comma 3-ter chiarisce che le funzioni *ICT* comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete, dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi *software*, l'approvvigionamento di licenze per il *software*, la formazione informatica, la consulenza nel settore dell'informatica.

Come si osserva nel Dossier n. 340/II del marzo 2012 predisposto dal Servizio studi del Senato, tali disposizioni di sovrappongono ad altre disposizioni analoghe, per materia e obiettivi, senza farvi riferimento e senza previsioni di coordinamento: si considerino in particolare le norme contenute nell'art. 14, commi 28-31, del decreto-legge n. 78/2010, che ha introdotto l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, con finalità di contenimento della spesa pubblica, per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti; e le norme contenute nell'art. 16, commi 1-16, del decreto-legge n. 138/2011, che per i comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti prevedono un ulteriore obbligo di



esercitare in forma associata non solo tutte le funzioni amministrative, ma anche tutti i servizi pubblici spettanti a legislazione vigente.

Il limite minimo che l'insieme dei comuni deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti; tuttavia, per le materie di competenza legislativa concorrente e residuale, il comma 3-*sexies* stabilisce che le regioni individuino con legge la **dimensione territoriale ottimale e omogenea** per area geografica, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese. Tale individuazione deve essere fatta entro due mesi dalla data di entrata in vigore di questa disposizione (che, ricordiamo, è stata introdotta dalla legge di conversione), previa concertazione con i comuni interessati espressa nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali (CAL).

Come stabilisce il comma 6-*octies*, spetta a un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore della disposizione in esame) la determinazione delle funzioni *ICT* e dei tempi di attuazione delle nuove disposizioni. In tale decreto verrà stabilita la data a partire dalla quale i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni ed ai servizi *ICT*: a tal fine, si stabilisce che, all'interno della gestione associata, i comuni individuino un'unica stazione appaltante.

Articolo introdotto in sede di conversione

Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (Art. 47-*quater*).

Con una modifica del 3° comma dell'art. 57-*bis* del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005), è reso più pregnante l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di aggiornare il proprio indice degli indirizzi: ciò va fatto "tempestivamente" e non oltre sei mesi, mentre DigitPA non può indicare scadenze temporali diverse.

Articolo introdotto in sede di conversione

Organizzazione e finalità dei servizi in rete (Articolo 47-*quinquies*).

L'articolo, introdotto dalla legge di conversione, aggiunge ulteriori commi all'articolo 63 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), relativo all'utilizzazione dei servizi in rete da parte delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, si prevede che, **a partire dal 1° gennaio 2014**, le amministrazioni pubbliche e le società partecipate da enti pubblici inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'elenco ISTAT (ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) *utilizzano esclusivamente* i canali e i servizi telematici per determinate tipologie di atti, nello specifico per:

- la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie;
- l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi;
- la richiesta di attestazioni e certificazioni.

Dalla stessa data del 1° gennaio 2014, tali soggetti dovranno usare esclusivamente i servizi telematici o la posta certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.

È prescritta inoltre la pubblicazione, sul sito *web* istituzionale dell'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni anzidette, almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore, in aggiunta alla pubblicazione dei termini e delle modalità di utilizzo dei servizi, dei canali telematici e della posta elettronica certificata. Deroghe ed eventuali limitazioni al principio di devono essere stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in esame.

Articolo introdotto in sede di conversione

Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica (Articolo 47-sexies).

La norma, introdotta dalla legge di conversione, con una modifica dell'art. 65 del CAD, rende sufficiente, ai fini della validità dell'invio telematico, la sottoscrizione mediante la "firma elettronica qualificata" (e non più attraverso la sola "firma digitale").

Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti" (Art. 60)

L'art. 60 prevede l'avvio della sperimentazione, nei Comuni con più di 250.000 abitanti, diretta alla proroga del programma "carta acquisti". Si stabilisce in pratica la reintroduzione della cosiddetta Social card tra le fasce di popolazione in condizione di maggior bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà. In particolare, il comma 2 stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:

- a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini italiani e di altri Paesi UE ovvero ai cittadini di Stati esteri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- b) l'ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare;
- c) le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti, anche attraverso l'integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), come strumento all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
- d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto;
- e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non può superare i dodici mesi;
- f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base dati SGAte, possono adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza, per incrementare il numero dei beneficiari della Carta acquisti. In totale è previsto lo stanziamento di 50 milioni di euro.